

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021 , n. 73

DGR 1792/2019 “L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. -Procedura sostitutiva di cui all’art. 14 c. 2 relativa agli adempimenti propedeutici all’affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO - Nomina Commissario ad acta. ” – Proroga durata incarico.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Visti:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha inciso sia sull’esercizio delle funzioni amministrative, che sulla potestà legislativa riservata alle Regioni, anche in considerazione della sentenza della corte costituzionale n. 43/2004 che ha riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi regionali;
- la legge n. 131/2003 “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;
- la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali*” che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l’organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
- la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 “*Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24*”;
- la L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”.
- la D.G.R. 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;
- la D.G.R. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell’ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni;
- la D.G.R. 1346 del 22/07/2013 con cui è stato approvato il nuovo schema di Carta dei Servizi, inserito alla parte II O3 nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013, che sostituisce lo schema di carta dei servizi approvato con D.G.R. 194/2013, recante gli standard tecnici per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- la D.G.R. n. 1642/2015 di modifica della perimetrazione di alcuni ARO, effettuata con D.G.R. n. 2147 del 23/10/2012.

Visti altresì:

- l’art. 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 comma 4 che prevede che “*Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni*”;
- l’art. 3-bis c. 1-bis della L. n. 148/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che statuisce che “*A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti*

o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi";

- l'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016, il quale stabilisce che *"per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale";*
- l'art. 8 comma 3 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. n. 20/2016, il quale statuisce che *"La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati";*
- l'art. 8 comma 6 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. n. 20/2016, il quale statuisce *"La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con Delib.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2147 recante "Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale" e successive modifiche intervenute";*
- l'art. 9 comma 1 della L.R. n. 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 20/2016 il quale statuisce che *"Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti...";*
- l'art. 14 comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. prevede il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi dell'art. 200 c. 4 del D. Lgs. 152/2006;
- l'Ordine del Giorno n. 191 del 20/11/2013, rubricato *"Misure di accelerazione delle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti"*, con il quale il Consiglio Regionale impegna il Governo all'attivazione delle procedure sostitutive ex articolo 14, comma 2, della L.R. 24/2012 e s.m.i. , con conseguente nomina di un Commissario ad acta per gli ARO che non abbiano approvato il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'ARO entro 60 giorni dalla data di approvazione in Consiglio del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU);
- la L.R. 45/2013 che all'art. 29 comma 5 dispone l'attivazione delle procedure sostitutive da parte della Regione per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Premesso che

- La perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimali (di seguito ARO), unico livello secondo cui i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto possono essere erogati nel territorio regionale, è stata disposta con Deliberazione di Giunta regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 *"L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale"*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012.
- Il secondo periodo dell'art. 3-bis. del decreto legge 13/08/2011 n. 138 s.m.i. *"La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni."*

- In accordo con tale disposizione, la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. ha previsto, all'art. 8 c. 3, che *“La pianificazione regionale, ai fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati”* e, all'art. 8 c. 6, che la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna dell'ATO, è demandata, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente, all'approvazione con delibera della Giunta Regionale; in sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2147 e successiva modifica.
- Attraverso un percorso di condivisione con i Comuni e con l'ANCI Puglia, meglio descritto nella citata D.G.R. 2147/2012, viste le proposte di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale trasmesse dagli stessi Comuni, entro i termini stabiliti con la stessa D.G.R. 2147/2012, e dopo un attento esame di confronto con i soggetti rappresentanti delle parti coinvolte, il territorio regionale è stato suddiviso in 38 Ambiti di Raccolta Ottimale. Nella definizione della perimetrazione degli ARO sono stati adottati, come meglio specificato nell'atto di giunta ed in particolare nel documento tecnico di accompagnamento, i seguenti, criteri:
 - 1) rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO;
 - 2) salvaguardia di gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
 - 3) rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente di picco relativo all'annualità 2011.
- Con successiva D.G.R. n. 1642/2015 è stata aggiornata, sempre in conformità ai criteri anzidetti e recependo le motivazione addotte dai comuni, la perimetrazione degli ARO 5/FG, ARO 1/FG, ARO 2/LE e ARO 5/LE.
- Con D.G.R. 2877/2012 la Giunta ha invece provveduto a disciplinare il modello di funzionamento dell'ARO secondo lo schema allegato alla stessa Deliberazione, per consentire un'omogenea attuazione su tutto il territorio regionale delle procedure necessarie per l'erogazione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della L.R. 24/2012, e ss.mm.ii. In particolare la D.G.R. dispone che i Comuni rientranti nel medesimo ARO, nel rispetto delle perimetrazioni definite con DGR 2147/2012, possono associarsi mediante convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, in ottemperanza all'art. 10 comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; in allegato all'atto di giunta è fornita una bozza di convenzione, alla quale si rinvia, nella quale sono riportati finalità dell'associazione, caratteristiche, compiti e funzioni dell'assemblea di ARO, nonché dell'Ufficio comune di ARO.
- Dopo un periodo di commissariamento, DD.G.R. n. 957/2013, n. 1157/2013, n. 1611/2013, esercitato dalla Regione attraverso l'attivazione delle procedure sostitutive, di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., con la nomina di commissari ad acta, nei confronti dei Comuni inadempienti nella costituzione degli ARO, tutti i n. 38 ARO del territorio regionale si sono costituiti entro i primi mesi del 2014.
- La Giunta Regionale con la D.G.R. 1169 del 10/06/2014, la D.G.R. 2725 del 18/12/2014 e la D.G.R. 800 del 17/04/2015, verificato il ritardo di alcuni ARO nell'approvazione del progetto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto degli RSU entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione del PRGRU, come ivi anche previsto, ha attivato le procedure sostitutive, ex art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., nominando un Commissario ad acta per ognuno degli ARO inadempienti nell'approvazione del progetto del servizio a livello d'ambito, al fine di espletare gli adempimenti propedeutici alla procedura di affidamento.
- Il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, con D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017 *“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione*

del ciclo dei rifiuti - Art. 16 Legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii." e successive proroghe, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata e considerato che permanevano condizioni di problematicità complesse nelle procedure di affidamento dei servizi unitari a livello di alcuni ARO, affidare all'AGER le funzioni commissariali relativi agli ARO, di cui all'art. 14 bis c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., attivate con provvedimenti di Giunta alla DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015, attribuendo al Commissario ad Acta dell'AGER già nominato, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della LR. 24/2012 e ss.mm.ii. con D.P.R. n. 527 del 05/08/2016, lo svolgimento di definite e specifiche attività:

- a. convocazione del Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
- b. individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto all'interno di ARO;
- c. verifica dell'omogeneità della documentazione prodotta dall'ufficio comune di ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell'ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;
- d. assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, già determinate dall'Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
- e. determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell'Assemblea di ARO;
- f. definizione degli atti necessari all'attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:
 1. elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 2. elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012, e sostituito dalla Parte II 03 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;
 3. coordinamento delle attività di progettazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale;
 4. approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto;
 5. redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L n. 221/2012 e ss.mm.ii.;
 6. adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all'attivazione della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO;

7. nomina del Responsabile del procedimento attinente alle procedure di affidamento dei contratti relativi alla progettazione ed all'esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO;
 8. espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 9. approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate;
 10. approvazione degli atti e provvedimenti per l'esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO.
- Con D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017 il Presidente ha, altresì autorizzato il Commissario ad Acta dell'AGER alla nomina di sub-commissari con attribuzione di specifici compiti.
 - La Giunta regionale, visto il permanere di alcune criticità e verificatene ulteriori, stante l'importanza e la necessità di perseguire e raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla pianificazione regionale, con D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 ha, tra l'altro commissariato ulteriori ARO, preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017 e affidato le funzioni commissariali, ivi contenute, per gli ulteriori ARO, al Commissario ad acta dell'AGER, affidando, inoltre, a quest'ultimo:
 1. l'incarico di redigere apposita relazione recante lo stato attuativo degli ARO ed un approfondimento relativo alla gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO di cui alle perimetrazioni ex DGR 2147/2012 e ss.mm.ii. anche in considerazione delle modifiche normative intervenute;
 2. la definizione della retribuzione dei sub-Commissari ad acta di cui all'articolo 14 c. 5 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. in coerenza con le disposizioni vigenti con successivo decreto;
 3. l'organizzazione delle attività avvalendosi anche del personale della Regione Puglia e dei Comuni degli enti surrogati (ARO), ove occorra anche per le funzioni di RUP;
 4. l'adozione di adeguate garanzie procedurali nelle attività di commissariamento nei confronti degli enti surrogati, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione Puglia.
 - La Giunta regionale, visti i positivi risultati ottenuti da alcuni ARO, con D.G.R. n. 689 del 09/05/2017 ha sospeso l'attività commissariale per gli ARO: 6/BA, 3/LE e 8/LE; ha inoltre affidato al Dirigente delle Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche il compito di acquisire atti e provvedimenti dal Commissario ad acta e dai Comuni al fine di consentire la ricognizione dello stato attuativo degli ARO.
 - Il Commissario ad acta dell'AGER, in attuazione delle disposizioni del D.P.G.R. n. 53/2017 e della D.G.R. n. 382/2017, con Decreto n. 62 del 08/08/2017, Decreto n. 86 del 24/10/2017 e ulteriori successivi, ha provveduto a:
 1. costituire una struttura tecnico-amministrativa commissariale di ARO con compiti di coordinamento e supporto dell'ufficio comune di ARO, nonché di controllo e verifica preventiva degli atti e provvedimenti relativi alla gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
 2. nominare i sub-commissari per gli ARO per i quali la Giunta regionale, con DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014, 800/2015 e 382/2017, ha attivato le procedure sostitutive di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
 3. attribuire le seguenti funzioni ai sub-commissari:
 - convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
 - individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti

propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto all'Interno di ARO;

- verifica dell'omogeneità della documentazione prodotta dall'ufficio comune di ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell'ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;
 - assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, già determinate dall'Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
 - determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento dell'ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell'Assemblea di ARO;
 - supporto tecnico-giuridico nella definizione degli atti necessari all'attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:
 - elaborazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - elaborazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012, e sostituito dalla Parte II 03 del PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;
 - coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - redazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all'art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.;
 - adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all'attivazione della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO;
 - espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 - approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate;
 - approvazione degli atti e provvedimenti per l'esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;
4. stabilire che i sub-commissari assumono il ruolo di responsabile tecnico -amministrativo delle strutture commissariali di ARO, coordinando le attività degli uffici comune di ARO nell'esercizio delle funzioni previste dagli atti costitutivi degli ambiti stessi nonché dalla normativa vigente in

riferimento agli aspetti gestionali delle procedure di competenza. I sub-commissari espletano in via prioritaria le seguenti attività:

- redigono e trasmettono al Commissario apposita relazione recante lo stato attuativo dell'ARO, con indicazione delle eventuali criticità esistenti nelle procedure di affidamento, e la programmazione dei provvedimenti da adottare, anche in riferimento ai servizi transitori di raccolta a livello comunale di competenza dei singoli EE.LL;
 - organizzano l'ufficio avvalendosi del personale dei Comuni dell'ARO, dell'Agenzia e/o della Regione Puglia, d'intesa con il Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
 - redigono e trasmettono al Commissario una relazione sulla gestione unitaria dell'ARO con un approfondimento relativo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, anche in considerazione dei rilievi avanzati dall'A.N.AC. con deliberazione n. 215/2016;
 - in caso di gravi criticità inerenti le procedure di affidamento, propongono al Commissario le azioni volte al raggiungimento della gestione unitaria ai sensi della normativa vigente in materia di SPL e contratti pubblici;
5. attribuire ai sub-commissari le funzioni di supporto tecnico-amministrativo agli uffici comune di ARO in riferimento alle attività di competenza nonché le operazioni di verifica preventiva degli atti e provvedimenti da adottare da parte dell'ufficio comune di ARO;
 6. costituire un ufficio di coordinamento delle strutture commissariali di ARO e ad esso demandare l'attuazione organica delle direttive impartite in ordine alla gestione ed esecuzione degli affidamenti dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO;
 7. demandare a successivi atti dell'ufficio di coordinamento, la definizione delle modalità esecutive di dettaglio dei poteri sostitutivi;
 8. stabilire i compensi e i rimborsi spettanti ai sub-commissari.

Considerato e preso atto che

- in riscontro alle numerose richieste della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, al fine di effettuare un'analisi ricognitiva sullo stato di attuazione delle procedure di progettazione, affidamento, e esecuzione e gestione dei servizi unitari a livello di alcuni ARO, l'AGER, nel frattempo costituita, con nota prot. n. 837 del 04/02/2019, come rilevato dal Commissario ad acta per gli ARO, già Direttore generale dell'AGER, dalla struttura di coordinamento e dai sub-commissari nominati, ha rappresentato quanto segue:
 - ritardi maturati dagli organi di indirizzo degli ARO in ordine all'espletamento degli adempimenti propedeutici all'affidamento del servizio unitario (approvazione del Regolamento di assimilazione, Carta dei servizi, relazione ex art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii.);
 - difficoltà di concertazione e partecipazione dei Comuni nella predisposizione del progetto unico del servizio unitario con relativa approvazione a maggioranza in assemblea di ARO;
 - ritardi maturati dagli uffici comuni di ARO, privo di una struttura tecnico-amministrativa dedicata alla luce della forma associativa individuata per la costituzione dell'ARO ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in riferimento all'espletamento degli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario e alla sua gestione;
 - presenza di atti e provvedimenti adottati dall'ufficio comune di ARO che presentano criticità tecnico-amministrative, rappresentanti spesso elementi di contenzioso da parte dei soggetti coinvolti (imprese, professionisti, Comuni ...);
 - adozione di strumenti straordinari (Ordinanza contingibile urgente ai sensi dell'art. 50 del TUEL ovvero ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) da parte dei Comuni per la

prosecuzione di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU erogati a livello comunale, caratterizzati da contratti scaduti, in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

- problemi rilevanti relativi al calcolo dei costi della progettazione e dei costi dell'esecuzione dei servizi dimensionati, spesso sottostimati, nella fase di progettazione del servizio unitario.
- con pari nota l'AGER, ha, altresì, ricapitolato lo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari per tutti i n. 38 ARO regionali, con la specifica dei Comuni associati per ognuno di essi e l'indicazione se gli stessi hanno o meno il servizio unitario avviato; per gli ARO commissariati ha specificato le motivazioni del permanere dello stato di commissariamento con riferimento a tutte o alcune delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e gestione del servizio; ha, in ultimo, indicato se è stato o meno nominato un sub-commissario, come sinteticamente riportato nella tabella di cui alla D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019 ;
 - con nota prot. n. 6814 del 24/09/2019, il Direttore Generale dell'AGER, in considerazione degli ulteriori e sopravvenuti oneri in capo alla direzione generale dell'Agenzia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Commissario ad acta per gli ARO, impegnandosi ad inviare idonea e dettagliata relazione sulle attività commissariali svolte;
 - con successiva D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019, la Giunta regionale, stante le situazioni di criticità tecniche e amministrative presenti ancora in taluni ARO, ha deciso di nominare quale Commissario ad acta per gli ARO commissariati specificati nel D.P.G.R. n. 53 del 6 febbraio 2017, nella D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 e nella D.G.R. n. 689 del 09/05/2017, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, vista la disponibilità espressa con nota del 30/09/2019, attribuendogli le funzioni e le attività specificate nelle summenzionate delibere (D.P.G.R. 53/2017, D.G.R. 382/2017 e D.G.R. n. 689/2017). Inoltre la Giunta ha:
 1. stabilito che l'incarico ha durata di un anno a decorrere dalla notifica dell'atto all'interessato, avvenuta in data 14/10/2019 con nota prot. 13286 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 2. autorizzato il Commissario ad Acta ad avvalersi del supporto di sub-commissari, nel numero ritenuto più opportuno per l'espletamento delle attività da porre in essere, in funzione del livello di criticità riscontrato nell'avvio e gestione del servizio unitario per i diversi ARO, cui attribuire tutte o alcune delle specifiche mansioni dettagliate nel Decreto n. 62 del 08/08/2017, nel Decreto n. 86 del 24/10/2017 e ulteriori successivi, ai quali riconoscere un compenso come stabilito negli stessi richiamati atti;
 3. autorizzato il Commissario ad Acta a costituire una struttura tecnico-amministrativa commissariale con compiti di coordinamento e supporto agli uffici comune di ARO, nonché di controllo e verifica preventiva degli atti e provvedimenti relativi alla gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di supporto ai sub-commissari dell'espletamento delle loro funzioni;
 4. disposto che il Commissario potrà avvalersi per la gestione e l'esecuzione delle attività commissariali anche dell'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
 5. stabilito che il Commissario ad Acta nominato provveda entro 15 giorni dalla notifica dell'atto a trasmettere una dettagliata relazione sullo stato di fatto, con l'esplicitazione di ogni eventuale specifica criticità, dell'avvio dei servizi unitari di ARO, anche al fine di consentire alla Giunta regionale di verificare se sono state raggiunte le condizioni per le quali si possa procedere alla sospensione e chiusura delle attività commissariali di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. ;
 6. stabilito che il Commissario ad Acta nominato trasmetta al Presidente della Giunta, all'Assessore regionale all'Ambiente e alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche report periodici sulle attività espletate, nonché al termine dell'incarico;

- con nota prot. n. 8615 del 25/11/2019 l'AGER, alla quale sono state affidate le funzioni commissariali relative agli ARO con D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017, ha trasmesso la relazione sulle attività svolte sino alla data di dimissioni del Direttore Generale dell'AGER, fornendo in estrema sintesi e in via del tutto generale un aggiornamento sullo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari per tutti i n. 38 ARO, rappresentando di fatto le stesse problematiche e criticità già riscontrate con la summenzionata nota prot. n. 837/2019.

Atteso che

- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con note prot. n. 14409 del 06/11/2019, n. 16326 del 10/12/2019, n. 1318 del 23/01/2020, n. 9871 del 09/09/2020 e in ultimo con nota prot. n. 14859 del 17/12/2020, ha chiesto e più volte sollecitato, il Commissario ad acta, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta con D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019, a trasmettere la relazione sullo stato di avvio dei servizi unitari, in cui, in particolare:
 - sia rappresentata ogni eventuale specifica criticità nell'avvio dei servizi unitari per ciascun ARO commissariato;
 - vengano chiarite le eventuali motivazioni del permanere dello stato di commissariamento per gli ARO inadempienti, con riferimento a tutte o ad alcune delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e gestione del servizio unitario;
 - siano comunicate se sono state raggiunte le eventuali condizioni per le quali si possa procedere alla sospensione e chiusura delle attività commissariali di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., tanto al fine di consentire alla Giunta regionale di emanare i successivi provvedimenti di competenza. Tanto anche in considerazione delle richieste di chiarimenti, da parte di alcuni ARO commissariati, sulla sussistenza o meno delle motivazioni per il proseguimento del commissariamento relativo al mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio unitario;
- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha proceduto alla predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Regionale (Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00045) per la proroga delle funzioni commissariali per gli ARO di cui alle DPGR n. 53/2017, DGR n. 382/2017 e DGR. n. 689/2017, messa all'ordine del giorno della seduta di Giunta regionale del 29 Ottobre 2020;
- in data 10 Novembre 2020 la proposta di deliberazione di cui al punto precedente è stata restituita per decadenza della Giunta Regionale;
- l'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative ha chiesto di riformulare la proposta di deliberazione con la previsione di rimandare ad una più approfondita riflessione la scelta e la strutturazione di un nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni commissariali, a valle dell'acquisizione della dettagliata relazione da parte del Commissario ad Acta;

Rilevato che

- l'incarico di Commissario ad Acta, nominato con D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019, ha durata di un anno dalla data di notifica dell'atto di nomina avvenuta, a mezzo pec, il 14/10/2019;
- il Commissario ad Acta, nominato con D.G.R. n. 1792/2019, in data 13/01/2021 ha provveduto all'invio della relazione di dettaglio sullo stato di attuazione dell'avvio dei servizi unitari, dando seguito alle numerose note di sollecito da parte della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche effettuerà le opportune attività istruttorie sui contenuti della relazione del Commissario ad acta pervenuta in data 13/01/2021, al fine di valutare il superamento delle criticità esistenti nell'avvio e gestione del servizio unitario negli ARO commissariati e il raggiungimento delle condizioni per le quali la Giunta regionale potrà procedere alla sospensione e chiusura delle attività commissariali;

Ritenuto, per quanto premesso e considerato,

- necessario provvedere, nelle more della strutturazione e organizzazione di un nuovo modello commissariale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., a prorogare, senza soluzione di continuità sino al 31 marzo 2021 l'incarico di Commissario ad Acta, ex art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii, nominato con D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.”

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta:

- 1. di fare propria** la relazione dell'Assessora relatore che qui si intende integralmente riportata;
- 2. di prorogare**, nelle more della strutturazione e organizzazione di un nuovo modello commissariale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., sino al 31 marzo 2021 l'incarico di Commissario ad Acta, ex art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii, nominato con D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019;
- 3. di demandare** alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la notifica e trasmissione del presente provvedimento al Commissario ad acta, ai Comuni interessati e alle Prefetture;
- 4. di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione e sul Portale Ambientale;
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Ing. Annamaria Basile

Ing. Angelo Michele Cecere

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di fare propria** la relazione dell'Assessora relatore che qui si intende integralmente riportata;
- 2. di prorogare**, nelle more della strutturazione e organizzazione di un nuovo modello commissariale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14-bis comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., sino al 31 marzo 2021 l'incarico di Commissario ad Acta, ex art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii, nominato con D.G.R. n. 1792 del 07/10/2019;
- 3. di demandare** alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la notifica e trasmissione del presente provvedimento al Commissario ad acta, ai Comuni interessati e alle Prefetture;
- 4. di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione e sul Portale Ambientale;
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE